

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

16/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

417/21 Studente picchiato in bagno durante ricreazione, docente responsabile per mancata vigilanza. Risarcimento di 6.700 euro

di *Laura Biarella*

Il Tribunale di Potenza, con la Sentenza n. 380 del 12.04.2021, ha condannato il MIUR a risarcire uno studente che, all'interno dei bagni della scuola primaria, era stato aggredito da un allievo di un'altra classe. Un'insegnante era venuta a conoscenza dell'accaduto dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione quando, non vedendo rientrare in classe il bambino, lo aveva cercato e trovato con evidenti ecchimosi e graffi. Gli insegnanti, oltre a non avere vigilato, non avevano neppure prontamente avvisato i genitori dell'accaduto. L'alunno era stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni dell'istituto senza che l'insegnante provvedesse ad accompagnarlo o a verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante). Il Miur, oltre al risarcimento, dovrà sborsare le spese legali e una sanzione per lite temeraria.

Gli atti di bullismo consumati all'interno dei bagni della scuola

Nel 2010 un genitore evocava in giudizio il MIUR per sentirlo condannare al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio minore in seguito all'aggressione avvenuta durante l'orario scolastico, nel corso del 2008, ad opera di altro allievo. Argomentava che l'aggressione sarebbe avvenuta a causa del mancato controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente. Il genitore lamentava la circostanza che gli insegnanti non solo non avrebbero vigilato, ma non avrebbero prontamente avvisato i genitori dell'accaduto. Inoltre, il personale scolastico si sarebbe avveduto dell'accaduto con notevole ritardo, ossia dopo ben 45 minuti dalla fine della ricreazione, allorquando il docente, non vedendo rientrare in classe il bambino, lo cercava e lo trovava con evidenti ecchimosi e graffi. I genitori, appresa la vicenda solo al momento dell'uscita dei ragazzi da scuola al termine dell'orario delle lezioni, denunciavano l'accaduto alle competenti autorità e provvedevano a far refertare presso il P.S. le lesioni riportate dal minore.

La responsabilità degli insegnanti

Nel concordare con la tesi esposta dei genitori, il Tribunale ha inquadrato la vicenda nell'art. 2048 comma 2 c.c. che recita: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Applicando i principi al caso di specie, la responsabilità è stata ascritta esclusivamente all'amministrazione scolastica, la quale non ha fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. E ciò, per la semplice ed evidente ragione che nessuno dei preposti insegnanti e/o personale non docente ha saputo riferire dell'accaduto. E' risultato pacifico che l'alunno sia stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni dell'istituto senza che l'insegnante provvedesse ad accompagnarlo o si sia premurato di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante). Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di prova contraria, il comportamento omissivo della scuola abbia occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali.

Danno patrimoniale

Relativamente al danno patrimoniale il CTU ha accertato e stimato un danno emergente per un importo pari ad €4.400,00, per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e dovrà sostenere per le terapie e cure occasionati dalla lesione degli incisivi inferiori.

Danno biologico

Sono risultati provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica: facendo riferimento alla CTU si è accertata, a titolo di danno biologico, un'invalità permanente pari all'1%.

Danno morale

È stato riconosciuto anche il risarcimento del danno alla salute: il Tribunale ha osservato che il minore al momento dell'accaduto era nel pieno della età (10 anni) evolutiva, in cui i rapporti sociali nell'ambiente che si frequenta assumono particolare rilevanza. Si è inoltre rilevato che l'età (pre)adolescenziale è connotata da peculiare fragilità soprattutto nell'ambiente scolastico e nei rapporti esterni di frequentazione tra coetanei, in quanto proprio in quella fase evolutiva i bambini tendono caratterialmente a "prevalere sull'altro", sino ad instaurare una sorta di competizione caratteriale e fisica tra i consociati che talvolta sfocia in fenomeni di bullismo.

L'esborso, tra risarcimento, spese legali e condanna per lite temeraria

Il MIUR è stato condannato al pagamento, in favore del bambino, della complessiva somma di € 6.697,25 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi. La condanna a carico del MIUR ha riguardato pure le spese legali e €1.000,00 a titolo di lite temeraria.

[Studente picchiato in bagno durante ricreazione, docente responsabile per mancata vigilanza. Risarcimento di 6.700 euro - Orizzonte Scuola Notizie](#)